

**Dott. Antonio Borghetti**Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro  
Revisore Legale e Revisore CooperativoFvot. 6450/2022  
21/06/2022**COMUNE DI CAVEDINE**

Provincia Autonoma di Trento

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA DELIBERAZIONE DI  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX D.LGS. 118/2011 AL  
31.12.2021**

Il giorno 13 giugno 2022, il sottoscritto Antonio Borghetti, Revisore del Comune di Cavedine, ha preso in esame la proposta di delibera inerente il riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011.

Il Revisore,

- o preso atto che il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 sono stati approvati dal consiglio comunale;
- o preso atto che il Bilancio di previsione 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 sono stati approvati dal consiglio comunale;
- o vista la proposta di deliberazione della giunta comunale pervenuta in data 10.06.2022;
- o visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;
- o visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 24 aprile 2015 n.5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- o visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- o visto l'art. 9 della L. n. 243/2012 come modificata dalla L. n. 164/2016 che definisce il principio del pareggio di bilancio per gli enti locali come saldo non negativo;
- o visto il regolamento di Contabilità del Comune;
- o visto lo Statuto comunale;
- o visto il Regolamento del Consiglio comunale;
- o visti, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Segretario Comunale dott. Gianni Gadler;
- o vista la bozza della proposta di delibera di Giunta e visti in particolare i seguenti documenti:

- A) elenco residui attivi;
- B) elenco residui passivi;
- D) elenco residui attivi mantenuti al 31.12.2021 con variazioni positive e negative;
- E) elenco residui passivi mantenuti al 31.12.2021 con variazioni;
- F) variazione di cassa bilancio 2022-2024;



## Dott. Antonio Borghetti

Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro

Revisore Legale e Revisore Cooperativo

### CONSIDERATO CHE

- la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "Armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omississ..."*;
- il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto."*;
- il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che *"Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)"*;
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale *"(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in*



**Dott. Antonio Borghetti**

Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro  
Revisore Legale e Revisore Cooperativo

*occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".*

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione che evidenzia:

- **RESIDUI ATTIVI** al 31 dicembre 2021 totali € 2.703.895,74 (€ 2.562.832,77 al 31.12.2020) di cui rinvenienti da esercizi precedenti € 1.248.937,17 (€ 994.587,28 al 31.12.2020);

- **RESIDUI PASSIVI** al 31 dicembre 2021 totali € 952.622,16 (€ 1.330.669,56 al 31.12.2020) di cui da esercizi precedenti € 169.633,42 (€ 115.113,93 al 31.12.2020)

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione di alcuni residui attivi e passivi e sui quali ha richiesto specifiche motivazioni in ordine alle scelte effettuate all'ente. Segnatamente, il campione è composto da:

- residui attivi 788/2011, 917/2013, 123/2014, 216/2019, 242/2020, 198/2020, 197/2020, 121/2019, 284/2021, 291/2021;
- residui passivi: 970/2020, 1270/2020, 1088/2019, 916/2020, 719/2019, 879/2020, 463/2020, 1180/2021.

**VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO 2022-2024 A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO**

Dalla verifica effettuata il Revisore attesta:

- ✓ la corretta reimputazione delle entrate;
- ✓ la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;
- ✓ la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la re imputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato.

**CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità del Comune, regolante il parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria esprime parere

**FAVOREVOLE**

in ordine all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, e alla conseguente variazione del bilancio 2022-2024 sulla base degli importi sopra specificati.

Rovereto 20.06.2022

IL REVISORE DEI CONTI  
dott. Antonio Borghetti



